

**FONDAZIONE  
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE  
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)**

Approvato dalla Giunta esecutiva in data 31-01-2024

## INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE .....	5
1. Quadro normativo.....	5
2. Descrizione della Fondazione ITS ICT.....	10
3. Il sistema di gestione e controllo della Fondazione.....	13
4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.....	14
5. L'Organismo di Vigilanza.....	18
6. Il sistema disciplinare.....	22
7. Le clausole da inserire nei contratti della Fondazione. ....	26
TITOLO II - PARTE SPECIALE.....	31
SEZIONE I - REATI ESCLUSI.....	31
SEZIONE II - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	32
1. Considerazioni generali.....	32
2. Reati contemplati dall'art. 24, d.lgs. n. 231 del 2001, cit. ....	32
3. Reati contemplati dall'art. 25, d.lgs. n. 231 del 2001, cit. ....	34
4. Le aree di rischio ed i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	36
5. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione..	37
6. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori. ....	37
7. Responsabile interno.....	39
SEZIONE III - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	39
1. Considerazioni generali.....	39
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	42
3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione..	42
4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori. ....	42
5. Responsabile interno.....	43
SEZIONE IV - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	44
1. Considerazioni generali.....	44
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	44
3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione..	44
4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori. ....	45
5. Responsabile interno.....	45

SEZIONE V - REATI SOCIETARI .....	45
1. Considerazioni generali.....	45
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	48
3. Le procedure di controllo (protocolli).....	49
5. Responsabile interno.....	50
SEZIONE VI - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	50
1. Considerazioni generali.....	50
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	52
3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione..	52
4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori. ....	53
5. Responsabile interno.....	53
SEZIONE VII - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	53
1. Considerazioni generali.....	53
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	54
3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione..	54
4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori. ....	54
5. Responsabile interno.....	55
SEZIONE VIII – REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORIZZAZIONE.....	55
1. Considerazioni generali.....	55
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	56
3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione..	56
4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori. ....	57
5. Responsabile interno.....	58
SEZIONE IX - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI .....	58
1. Considerazioni generali.....	58
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	59
3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione..	59
4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori. ....	59
5. Responsabile interno.....	60
SEZIONE X - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....	60

1. Considerazioni generali.....	60
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	63
3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione..	64
4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori. ....	64
5. Responsabile interno.....	64
SEZIONE XI - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	65
1. Considerazioni generali.....	65
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	65
3. Le procedure di controllo specifiche.....	65
4. Responsabile interno.....	66
SEZIONE XII - REATI TRIBUTARI .....	66
1. Considerazioni generali.....	66
2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.....	70
3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche. ....	71
4. Responsabile interno.....	73
TITOLO III - SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE.....	74
1. Il contesto normativo.....	74
2. La tutela del segnalante.....	74
3. La Fondazione, le aree sensibili e i processi individuati, il responsabile interno..	75
4. Procedura di trasmissione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite. ....	76
5. Dati oggetto di pubblicazione (presupposti, canale e procedure per la segnalazione di condotte illecite). ....	80

## TITOLO I - PARTE GENERALE

### 1. Quadro normativo.

#### 1.1. I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti.

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300», ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e che, unitamente ad essa, diviene oggetto di accertamento da parte del giudice penale (la l. n. 300 del 2000, cit., dava esecuzione ad una serie di convenzioni europee in particolare in materia di corruzione).

Si afferma generalmente che si tratta di un *tertium genus* di responsabilità, di natura né penale né amministrativa *in toto*, ma «nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale» (Corte Cass., Sez. II Pen., 30 gennaio 2006, n. 3615).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti gli enti ed il loro patrimonio, e a determinare l'interesse dei soggetti che partecipano alle vicende patrimoniali degli enti (soci, associati, ecc.) al controllo della regolarità e della legalità del loro operato.

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica «gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.). Gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto; per sede principale si intende la sede effettiva, cioè quella ove si svolgono le attività amministrative e di direzione (art. 4, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

La responsabilità sorge in occasione della realizzazione di reati (cosiddetti "reati presupposto") indicati negli articoli da 24 a 25-octiesdecies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., da

parte di soggetti funzionalmente collegati all'ente (primo criterio) e nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso (secondo criterio) (art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

Segnatamente, sono soggetti collegati all'ente: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cosiddetti "soggetti apicali"); le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti apicali (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.). Interesse e vantaggio sono concetti distinti e rilevano in via alternativa: l'interesse va apprezzato al momento della commissione del fatto, secondo un metro soggettivo (*ex ante*); il vantaggio alla luce degli effetti concretamente prodotti, secondo un metro oggettivo (*ex post*) (Corte Cass., S.U. Pen., 24 aprile 2014, n. 38343). L'ente non risponde se gli agenti hanno operato nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.)

All'ente si deve poter rimproverare una "colpa d'organizzazione", consistente sostanzialmente nella mancata adozione e attuazione di «modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (nel seguito, il "Modello di organizzazione, gestione e controllo", o semplicemente il "Modello") o nel mancato affidamento a un organismo autonomo dell'ente (nel seguito, "Organismo di Vigilanza" o "Organismo") del compito di «vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento» (art. 6, co. 1, *lett. a e b*, e art. 7, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.). Diversamente, ovvero sia quando prima della commissione del reato sia stato adottato ed efficacemente attuato il Modello e l'Organismo di Vigilanza sia stato incaricato, l'ente va esente da responsabilità. Ciò, tuttavia, purché: a) nel caso di fatto commesso da soggetti in posizione apicale, si dimostri che l'agente «ha eluso fraudolentemente» il Modello (art. 6, co. 1, *lett. c*, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.) e che non vi è stata «omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'Organismo deputato (art. 6, co. 1, *lett. d*, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.); b) nel caso di fatto commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi, non emerga la non adeguatezza o il difettoso

funzionamento del Modello adottato (art. 7, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

La responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui non sia identificata o non sia imputabile la persona fisica autrice del fatto (art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

La responsabilità dell'ente sorge anche nel caso in cui il delitto presupposto sia realizzato allo stadio del tentativo, salvo che volontariamente si impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento; in caso di responsabilità, le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà, in coerenza con quanto previsto dall'art. 56 c.p. (art. 26, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

Il termine di prescrizione dell'illecito *ex* d.lgs. n. 231 del 2001, cit., è di cinque anni dalla consumazione del reato; ne interrompono la decorrenza la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la formale contestazione dell'illecito amministrativo da parte del pubblico ministero. L'interruzione determina l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, con la precisazione che la contestazione dell'illecito amministrativo ne sospende il decorso fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (art. 22, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

### 1.2. Le sanzioni.

L'accertamento della responsabilità espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

Essa importa innanzitutto l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La determinazione delle sanzioni pecuniarie si fonda su un sistema di quote: per ciascun illecito è indicato un numero minimo e massimo di quote, comunque non inferiore a cento né superiore a mille; entro tale cornice edittale, il giudice determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto, avendo riguardo alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze del fatto e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione. In ogni caso, l'importo di una quota non può essere inferiore a 258 euro (cinquecento mila lire) né superiore a 1.549,37 euro (tre milioni di lire) (artt. 10 e 11, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

È prevista la riduzione della sanzione pecuniaria nei seguenti casi: a) se l'autore del reato

ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, e inoltre il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso, e inoltre ha adottato e reso operativo un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 12, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

Nei confronti dell'ente è inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.). In via cautelare, può essere disposto il sequestro preventivo delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca (art. 53, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

Possono essere applicate anche sanzioni interdittive, che si rivelano particolarmente afflittive poiché colpiscono l'attività dell'ente: segnatamente si tratta dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

A tal fine occorre, alternativamente: a) che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e che il reato sia stato commesso o da soggetti in posizione apicale, o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; oppure b) che si sia verificata reiterazione degli illeciti, ovvero commissione di un nuovo fatto nei cinque anni successivi a una condanna definitiva per il fatto precedente (artt. 13 e 20, d.lgs. n.

231 del 2001, cit.).

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e vengono comminate dal giudice secondo i criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto comunque dell'idoneità a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (artt. 13, co. 2, e 14, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

Le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato: a) risarcendo integralmente il danno ed eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero adoperandosi in tal senso; b) adottando ed attuando un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; e inoltre c) mettendo a disposizione il profitto conseguito (art. 17, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

Se applica sanzioni interdittive, il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza di condanna, che è misura evidentemente capace di incidere sull'immagine dell'ente (art. 18, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

### 1.3. Le caratteristiche del Modello.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale, misure idonee allo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e all'individuazione ed eliminazione tempestiva delle situazioni di rischio (art. 7, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.). In ogni caso, il Modello deve: «a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» (art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.). Il sistema dei controlli complessivamente deve essere tale, nel caso di reati dolosi, da non potere essere

aggirato se non fraudolentemente; rispetto ai casi reati colposi considerati dal d.lgs. n. 231 del 2001, cit., esso deve garantire la puntuale osservanza degli obblighi, anche attraverso l'attività di vigilanza: in tali ipotesi, infatti, il vantaggio dell'ente non risiede nell'evento ma nella condotta di violazione delle regole cautelari, che può avere determinato un abbattimento dei costi.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica di adeguatezza dello stesso e un eventuale conseguente aggiornamento quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (art. 7, co. 4, *lett. a*, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

I modelli possono essere elaborati sulla base dei codici di comportamento disegnati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia (art. 6, co. 3, d.lgs. n. 231/2001).

## **2. Descrizione della Fondazione ITS ICT.**

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (nel seguito, "Fondazione") è stata costituita nel 2010 quale fondazione di partecipazione ai sensi della l. 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. La Fondazione è stata accreditata per l'erogazione di formazione superiore con il certificato della Regione Piemonte 26 maggio 2021, n. 1519/001, e iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Torino in data 21 settembre 2011. Oggi la Fondazione si qualifica come «ITS Academy» ai sensi della l. 15 luglio 2022, n. 99, recante il riordino organico del settore con l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

La Fondazione, priva di scopo di lucro, persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. Offre percorsi di istruzione e formazione superiore a livello post-secondario per tecnici, avendo riguardo alla domanda proveniente dal mondo del lavoro in relazione al settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. Si propone di favorire l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per

diffondere la cultura tecnica e scientifica, nonché di sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.

I soci sono la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, la Città Metropolitana di Torino, il Politecnico di Torino, l'ITIS Pininfarina, Immaginazione e Lavoro soc. coop., la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni ETS e la società Kedos s.r.l.

La Fondazione ha sede legale a Torino in piazza Carlo Felice n. 18, e più sedi operative, segnatamente a Torino in via Jacopo Durandi n. 10, a Moncalieri (To) in via Ponchielli n. 16 (presso l'ITIS Pininfarina), a Milano in via Privata Miramare n. 15, a Novara in via Giuseppe Negri n. 2/F, a Bra (Cn) in via Giovanni Piumati n. 76.

Il modello di *"governance"* della Fondazione, conforme a quanto richiesto dalla l. n. 99 del 2022, cit., è fondato sulla separazione di ruoli e responsabilità degli organi cui è affidata la conduzione della Fondazione.

L'Assemblea di Partecipazione, costituita dai Fondatori e dai Partecipanti, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. Elege nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti (mentre i Fondatori sono membri di diritto del Consiglio medesimo) e un membro della Giunta esecutiva.

Al Consiglio di indirizzo, i cui membri durano in carica un triennio, spetta la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione, tra cui in particolare: stabilire le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano triennale; approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva; deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione; modificare lo statuto e deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio; nominare due componenti della Giunta esecutiva, tra cui il Presidente della Fondazione, che deve necessariamente anche essere uno dei componenti del Consiglio di Indirizzo; nominare i componenti del Comitato tecnico-scientifico e il Revisore dei conti.

La Giunta esecutiva, composta da cinque membri in carica per un triennio (di cui due

scelti dal Consiglio di indirizzo, uno dall'Assemblea di Partecipazione, e due di diritto, ovvero il dirigente scolastico dell'istituto tecnico che ha promosso la costituzione della Fondazione e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore), provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo, nonché predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Il Presidente, nominato dal Consiglio di indirizzo per un triennio, ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede l'Assemblea di Partecipazione, il Consiglio di indirizzo e la Giunta esecutiva, nonché cura le relazioni con altri enti.


Il Comitato tecnico-scientifico, nominato per un triennio dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività.

Il Revisore dei conti, nominato per tre esercizi dal Consiglio di indirizzo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

La gestione operativa della Fondazione è affidata al Direttore, dipendente della Fondazione, dotato di procura speciale la quale gli conferisce specifici poteri e funzioni.

La Fondazione al momento ha quindici dipendenti propri, incluso il Direttore, altri tre formalmente distaccati dai propri associati, e ha in corso collaborazioni stabili con dipendenti dei propri soci e con alcuni professionisti.

Si riporta di seguito l'organigramma della Fondazione.



### 3. Il sistema di gestione e controllo della Fondazione.

Il sistema di gestione e di controllo della Fondazione si attua attraverso i seguenti strumenti: lo Statuto, che in conformità alle norme disciplina il corretto svolgimento della direzione e della gestione della Fondazione; il sistema organizzativo, che si struttura in disposizioni organizzative, ordini di servizio e comunicazioni organizzative; la procura al Direttore e la previsione di poteri autorizzativi e di firma; i protocolli e le procedure volti a disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, caratterizzati dalla separazione dei compiti e dalla previsione di opportune fasi di controllo; il sistema disciplinare previsto dal C.C.N.L. per la Formazione Professionale e dalle leggi vigenti applicabili al personale della Fondazione; la previsione di attività di informazione e formazione del personale riguardo all'attività della Fondazione, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit.; il Codice etico; il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nel 2014 la Fondazione ha ottenuto, poi mantenendola nel tempo, la certificazione ISO 9001:2015 in materia di «progettazione ed erogazione, anche con modalità *e-learning*, di corsi di alta formazione nell'ambito dell'*Information Communication Technology* (ICT)».

La Fondazione è in possesso di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costantemente aggiornato.

Ha inoltre dotato un sistema di gestione dei dati personali adeguato alle norme vigenti, nominando il Data Protection Officer (DPO).

#### **4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.**

##### 4.1. Le finalità del Modello.

La Fondazione ha deciso di redigere e di adottare il seguente Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguandosi alle linee guida redatte da Confindustria nel 2021, approvate dal Ministero della Giustizia.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello valgono a migliorare il sistema di controllo interno della Fondazione.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e sistemi di controllo preventivo idonei ad impedire la commissione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, cit., ed a consentire di reagire tempestivamente, grazie ad un monitoraggio costante delle attività.

I principi contenuti nel Modello devono condurre altresì a determinare una piena consapevolezza di commettere un illecito nel soggetto che, operando per la Fondazione, tenga comportamenti non conformi alla legge, alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali, e di esporre se stesso e la Fondazione a conseguenze penali.

Si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

##### 4.2. I destinatari del Modello.

Le regole contenute nel presente Modello si applicano: a coloro i quali siano titolari di qualifiche formali all'interno della Fondazione; a chi svolga funzioni di direzione in veste di responsabile di specifiche unità organizzative; ai lavoratori subordinati e a coloro i quali intrattengono rapporti di collaborazione con la Fondazione, di qualsiasi grado e in

forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale; ai soggetti che, pur sprovvisti di formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Fondazione; ai soggetti terzi che operano su mandato o nell'interesse della Fondazione.

#### 4.3. La costruzione del Modello.

Le fasi principali attraverso cui il presente Modello è stato elaborato sono le seguenti:

a) identificazione dei rischi potenziali, ossia studio del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente realizzare i reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, cit.;

b) progettazione del sistema di controlli preventivi (cfr. art. 6, co. 2, lett. b, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.: «protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente»), attraverso l'analisi e la valutazione delle procedure aziendali in essere sotto il profilo di capacità ed adeguatezza a contrastare i rischi identificati e l'implementazione delle stesse, o l'introduzione di ulteriori, ove necessario. Ridurre un rischio comporta di dover intervenire, congiuntamente o disgiuntamente, su due fattori determinanti: la probabilità di accadimento dell'evento; l'impatto dell'evento.

L'attività è stata condotta acquisendo e analizzando la documentazione relativa all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione (es. atto costitutivo, statuto, regolamenti, procure, procedure in essere, contratti), nonché assumendo informazioni dai soggetti responsabili dell'attività della Fondazione.

Il presente Modello è così costituito: il **"Titolo I - Parte generale"** contiene i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal d.lgs. n. 231 del 2001, cit.; il **"Titolo II - Parte speciale"**, suddiviso in Sezioni, è dedicato ai singoli reati presupposto ipotizzabili in ragione dell'attività svolta dalla Fondazione, raggruppati per categoria; con riguardo ad essi sono state individuate le aree di rischio, i processi sensibili, le procedure di controllo specifiche e i "responsabili interni", secondo l'analisi riassunta nel documento denominato "Mappatura dei rischi" accluso in **"Allegato 1"**; il **"Titolo III - Segnalazione di condotte illecite"** è dedicato alla segnalazione delle condotte illecite tesa a favorire l'emersione della commissione di fatti illeciti rilevanti ai sensi del

d.lgs. n. 231 del 2001, cit., e di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, prevedendo al contempo la protezione della posizione del segnalante, in conformità a quanto da ultimo disciplinato dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Il sistema delineato, al fine di operare efficacemente, prevede un processo svolto con periodicità adeguata, in relazione ai mutamenti organizzativi od operativi della Fondazione, all'introduzione di nuovi reati presupposto, o alla scoperta di significative violazioni delle prescrizioni.

Dopo la prima approvazione del Modello è in ogni caso prevista una fase di verifica complessiva dello stato di attuazione del medesimo, finalizzata nello specifico a valutare la necessità o l'opportunità di effettuare modifiche, integrazioni o implementazioni al sistema di gestione nel suo complesso.

Tale prima fase di verifica ha scadenza al termine del primo semestre dall'adozione del Modello, in coincidenza con la prima relazione semestrale resa dall'Organismo di Vigilanza. Gli eventuali interventi dovranno essere adottati entro il successivo semestre.

#### 4.4. I principi generali del sistema di controlli preventivi.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare relativa al d.lgs. n. 231 del 2001, cit., si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo della Fondazione (sopra, § 3), i cui elementi sono considerati quali generali elementi costitutivi del Modello.

Ulteriori principi generali del sistema di controlli preventivi che il presente Modello promuove sono i seguenti.

##### - Definizioni di ruoli e responsabilità.

L'organigramma deve essere regolarmente revisionato, deve descrivere le attività proprie di ciascuna area di attività e individuare i ruoli e le responsabilità, deve essere disponibile e conosciuto all'interno della Fondazione.

##### - Verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del d.lgs. n. 231 del 2001, cit.

I processi sensibili devono essere regolamentati attraverso gli strumenti normativi

aziendali in modo che si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, i relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato; deve essere individuato un responsabile per ciascun processo sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della funzione aziendale competente per la gestione dell'attività.

La documentazione afferente ai processi sensibili deve essere adeguatamente formalizzata (es. riportando la data di compilazione e presa visione del documento, la firma riconoscibile del compilatore o supervisore) ed archiviata in luogo idoneo alla conservazione.

Il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie.

- Separazione delle funzioni.

All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni di decisione e attuazione rispetto a quelle di controllo; non deve esservi identità soggettiva tra coloro i quali svolgono una funzione e l'altra.

- Definizione dei poteri autorizzativi.

I poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. Le deleghe devono essere attribuite secondo i principi di idoneità tecnico-professionale del delegato, sua autonomia decisionale e finanziaria, disponibilità autonoma di risorse adeguate.

- Previsione di sistemi di gestione delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici.

- Sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite, attraverso un adeguato programma di comunicazione e di formazione periodica, modulato in funzione dei destinatari, organizzato dal responsabile del personale in collaborazione con i responsabili delle aree coinvolte e supervisionato dall'Organismo di Vigilanza. L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti e ai collaboratori della Fondazione. Ai nuovi assunti viene consegnato materiale informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria

rilevanza.

- Attività di monitoraggio, finalizzata all'aggiornamento periodico di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di gestione e controllo, in coerenza con l'impianto della struttura organizzativa.

È complementare e forma parte integrante del presente Modello il Codice Etico della Fondazione, che è stato approvato contestualmente.

#### 4.5. Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso.

La Fondazione ha adottato il presente Modello con delibera della Giunta esecutiva e ha contestualmente istituito l'Organismo di Vigilanza. Ciascun membro della Giunta esecutiva ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del Modello.

Il Modello è un «atto di emanazione dell'organo dirigente» (art. 6, co. 1, lett. a, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), sicché le successive modifiche e integrazioni dello stesso sono rimesse nuovamente alla competenza della Giunta esecutiva.

Spetta all'Organismo di Vigilanza individuare e sottoporre alla Giunta esecutiva le modifiche o integrazioni del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: violazioni delle prescrizioni del Modello; modificazioni dell'assetto interno organizzativo della Fondazione o delle modalità di svolgimento delle attività; modifiche normative; risultanze dei controlli. Spetta altresì all'Organismo di Vigilanza controllare che siano rese operative le modifiche o integrazioni del Modello approvate dalla Giunta esecutiva, e che sia curata la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Fondazione.

### **5. L'Organismo di Vigilanza.**

#### 5.1. L'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Accanto all'adozione ed efficace attuazione «di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati» presupposto, il d.lgs. n. 231 del 2001, cit., richiede che dall'organo di governo dell'ente sia stato altresì affidato «il compito di vigilare sul

funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento (...) a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo» (art. 6, co. 1).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali (espressamente contemplati dall'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

L'art. 7, co. 4, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'Organismo a ciò deputato.

Contestualmente all'adozione del presente Modello, la Fondazione, attraverso la propria Giunta esecutiva, ha istituito l'Organismo di Vigilanza, affidando ad esso le funzioni ed i poteri previsti del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., dal presente Modello e dal Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza medesimo, che anche è stato approvato unitamente al presente Modello e ne costituisce parte integrante, e ne ha nominato i membri per il primo periodo di operatività.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è un organo collegiale composto da tre membri, di cui due esterni e uno interno alla Fondazione, scelti e nominati dalla Giunta esecutiva. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Brevemente si richiamano di seguito le principali caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, rimandando al Regolamento istitutivo dello stesso per una più ampia descrizione.

#### 5.2. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere attività prevalentemente di controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti specialistici, nonché una continuità di azione elevata. I requisiti che lo contraddistinguono sono i seguenti.

- Autonomia e indipendenza.

La posizione dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque altro organo (e in particolare dell'organo di governo). A tal fine, con riferimento alle sue funzioni è collocato in posizione di vertice della Fondazione, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente alla Giunta esecutiva, e non sono attribuiti ad esso compiti operativi.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non devono versare nelle condizioni di cui all'art. 2399, co. 1, lett. b), cod. civ., e, quanto ai membri esterni, nemmeno in quelle di cui alla lett c) del medesimo articolo. In ogni caso, non devono trovarsi in alcuna situazione che possa generare conflitto d'interesse con la Fondazione, tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

L'Organismo di Vigilanza ha autonomia finanziaria e di spesa, nei limiti assegnati dalla Giunta esecutiva su proposta dell'Organismo medesimo.

I requisiti di autonomia e indipendenza devono essere riferiti all'Organismo di Vigilanza quale organo.

- Professionalità e onorabilità.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere conoscenze professionali specialistiche di analisi dei processi e dei sistemi di controllo e di tipo giuridico per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Non possono essere soggetti interdetti, inabilitati, sottoposti ad amministrazione di sostegno, falliti sino alla conclusione della procedura fallimentare, condannati anche in via non definitiva per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, cit., o comunque a una pena che importi l'applicazione delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, dell'interdizione da una professione o un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o che importi l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

#### - Continuità di azione.

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello articolato e complesso, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello medesimo, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Per l'esercizio dei poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture e dei consulenti esterni della Fondazione, nonché avvalersi di consulenti esterni da esso nominati.

Provvede alla calendarizzazione delle proprie attività e dei controlli da svolgere, disciplina i flussi informativi che deve ricevere dalle aree aziendali, cura la documentazione dell'attività svolta e la conservazione dei riscontri.

#### 5.3. Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Le funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., sono le seguenti: disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia alla sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto con riguardo alla struttura aziendale; vigilanza sull'effettività ed osservanza del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito; analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; cura dell'aggiornamento in senso dinamico del Modello, con proposta degli interventi alla Giunta esecutiva, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, vi siano state significative violazioni delle prescrizioni del Modello, siano intervenute significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione o delle modalità di svolgimento delle sue attività, o siano state introdotte modifiche normative.

L'Organismo di Vigilanza verifica i sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) presenti nella Fondazione ed indica alla Giunta esecutiva eventuali

integrazioni idonee a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici o connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Deve essere tempestivamente informato delle modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, delle modifiche statutarie e all'organigramma.

Mantiene i rapporti ed assicura il flusso delle informazioni di competenza verso la Giunta esecutiva; in ogni caso, redige una relazione semestrale sulle attività svolte e la trasmette alla Giunta esecutiva e al Revisore dei conti.

Ha il potere di effettuare verifiche e controlli sull'attività e le procedure aziendali e ha accesso a tutte le attività svolte dalla Fondazione ed alla relativa documentazione ai fini del Modello e del d.lgs. n. 231 del 2001, cit.

Nella "Parte speciale" del Modello, per ciascuna area di rischio è stato identificato un responsabile interno tenuto a fornire all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi relativi ai processi sensibili, con cadenza trimestrale. L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre tempestivamente informato di tutti gli atti, i comportamenti o gli eventi rilevanti ai sensi del Modello o del d.lgs. n. 231 del 2001, cit.

L'Organismo di Vigilanza deve segnalare alla Giunta esecutiva eventuali violazioni del Modello che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente e può sollecitare gli organi competenti all'attivazione di procedimenti disciplinari.

Definisce e promuove le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e del Codice Etico.

## **6. Il sistema disciplinare.**

### *6.1. L'istituzione del sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del Modello.*

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere un sistema sanzionatorio che dia effettività al Modello stesso ed alle procedure da esso previste ed al Codice Etico. Negli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., è contenuta l'indicazione in merito: «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello», valevole per tutti i destinatari.

L'inosservanza del Modello costituisce illecito disciplinare e deve attivare il sistema sanzionatorio a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale; il Modello può dirsi attuato in modo efficace in quanto l'apparato disciplinare intervenga per contrastare comportamenti prodromici al reato.

In conformità alle previsioni del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, relative alla tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite, costituiscono violazioni del Modello e quindi illeciti disciplinari anche l'adozione di comportamenti o misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del soggetto che abbia effettuato una segnalazione di condotte illecite, nonché la presentazione con dolo o colpa grave di una segnalazione di condotte illecite che si riveli infondata.

L'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di proporzione, commisurando la sanzione alla gravità del fatto, e di contraddittorio, assicurando il coinvolgimento e la concreta possibilità di difesa del soggetto interessato nel procedimento.

La competenza per l'accertamento delle infrazioni, per l'avvio dei procedimenti disciplinari e per l'irrogazione delle sanzioni resta invariata. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a segnalare alla Giunta esecutiva eventuali violazioni del Modello che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente e può sollecitare gli organi competenti affinché promuovano il procedimento disciplinare in relazione ad esse.

Si richiamano le previsioni delle leggi (e in particolare della l. 20 maggio 1970, n. 300, recante lo «Statuto del lavoratori») e del C.C.N.L. per la Formazione Professionale in quanto applicabili.

Il sistema disciplinare, come tutto il presente Modello, è soggetto a costante verifica e valutazione.

### 6.2. Il sistema disciplinare rispetto ai sottoposti

Occorre innanzitutto distinguere tra collaboratori esterni, lavoratori dipendenti della Fondazione e lavoratori distaccati alla Fondazione da propri soci.

Con riferimento ai **collaboratori esterni**, che non sono sottoposti al potere disciplinare,

occorre prevedere nei contratti con cui la Fondazione instaura il rapporto clausole che impongono il rispetto del Modello e del Codice Etico e che ne sanzionano le violazioni, nei casi più gravi con la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno cagionato dal comportamento alla Fondazione.

Nell'ipotesi in cui chiamati in causa siano i **lavoratori dipendenti**, è necessario coordinare la disciplina generale dell'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro con le disposizioni presenti.

Va ricordato che le violazioni e le sanzioni devono essere individuate ("tipicità") e adeguatamente pubblicizzate in via preventiva. Le disposizioni presenti devono essere rese note nella stessa forma del Codice disciplinare della Fondazione (affissione nelle bacheche aziendali).

La violazione delle regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico, da parte dei lavoratori dipendenti della Fondazione, costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori sono quelli definiti dall'apparato sanzionatorio del C.C.N.L. per la Formazione Professionale, e precisamente: richiamo verbale; richiamo scritto; multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a un massimo di tre giorni; sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa previsti dalla legge; licenziamento per giusta causa con preavviso o senza preavviso.

Restano ferme, e s'intendono qui richiamate, tutte le previsioni e procedure in materia del C.C.N.L. per la Formazione Professionale e dello Statuto dei lavoratori.

I comportamenti in violazione del Modello e del Codice Etico determinano l'avvio del procedimento disciplinare e la soggezione del lavoratore alle relative sanzioni disciplinari. In via esemplificativa e non esaustiva, i comportamenti rilevanti sono i seguenti: violazione di procedure interne previste o richiamate dal Modello (es. non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli) o adozione, nell'espletamento di

attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi stabilite, graduando tra le ipotesi in cui si tratti di comportamenti che determinano l'esposizione della Fondazione a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, cit., oppure di comportamenti diretti in modo univoco al compimento di uno o più di quei reati, e in tutti i casi valutando se tali comportamenti abbiano determinato la sottoposizione della Fondazione a responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., o comunque le abbiano arrecato danno.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni devono essere commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del lavoratore.

Con riferimento ai **lavoratori distaccati** presso la Fondazione da soci di questa, considerato che il potere disciplinare resta in capo al datore di lavoro distaccante, a monte il contratto tra la Fondazione e il distaccante deve prevedere: *i)* che il distaccante imponga ai propri dipendenti distaccati il rispetto del Modello e del Codice Etico della Fondazione e disciplini le sanzioni per le violazioni commesse; *ii)* la risoluzione del rapporto in caso di violazione della prescrizione che precede, o qualora il distaccante non conduca il procedimento disciplinare nel caso di violazioni commesse dai lavoratori distaccati.

In corso di rapporto, la Fondazione deve comunicare al datore di lavoro distaccante i comportamenti rilevanti posti in essere dal lavoratore distaccato in violazione del Modello e del Codice Etico, ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare da parte del distaccante.

### 6.3. Il sistema disciplinare nei confronti dei soggetti apicali.

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di soggetti apicali, occorre distinguere se si tratti di dipendenti o di soggetti diversi.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di dipendenti in posizione apicale (es. direttori o dirigenti), ivi compresa la violazione degli obblighi di vigilanza sui soggetti sottoposti, la Fondazione provvede ad applicare le misure più idonee in

conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Per i lavoratori distaccati vale una disciplina analoga a quella per essi prevista dal precedente paragrafo 6.1.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di soggetti diversi in posizione apicale (es. amministratori) possono disporsi, a seconda della gravità, i provvedimenti del richiamo scritto, della sospensione o della decadenza o revoca dalle deleghe o dalla carica ricoperta.

I provvedimenti sono assunti dalla Giunta esecutiva. Il soggetto apicale interessato dal procedimento è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione del provvedimento.

#### 6.4. Il sistema disciplinare relativo ai terzi.

I terzi con i quali la Fondazione intrattiene rapporti di collaborazione in senso ampio sono altresì destinatari del Modello e del Codice Etico.

Al fine di rendere vincolanti nei confronti di tali soggetti i principi etico-comportamentali attesi e legittimare l'applicazione di eventuali misure in caso di violazione o mancata attuazione, occorre inserire nei contratti con essi apposite clausole volte a prevedere la dichiarazione della controparte di impegnarsi a prendere visione e rispettare le misure adottate dalla Fondazione (Modello e Codice Etico) e, in generale, di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, cit.

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte dei terzi, il sistema disciplinare prevede le misure della diffida al rispetto, dell'attivazione delle penali introdotte *ad hoc* nel contratto e, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto; fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il comportamento abbia cagionato alla Fondazione.

### **7. Le clausole da inserire nei contratti della Fondazione.**

#### 7.1. Premessa.

Al fine di dare effettiva attuazione al sistema di organizzazione e gestione elaborato in questa sede, la Fondazione inserisce le seguenti clausole nei nuovi contratti, o a margine

di quelli esistenti, stipulati o stipulandi con i soggetti nel seguito meglio individuati.

### 7.2. Contratti con il personale dipendente.

«Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede la responsabilità diretta degli enti per alcuni specifici reati commessi da soggetti in posizione apicale e da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, e tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La Fondazione ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal citato d.lgs n. 231 del 2001, e altresì il Codice Etico, nella prospettiva di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tali atti e si impegna a osservarli nell'esecuzione dell'attività resa per la Fondazione.

Dichiara inoltre di essere consapevole che l'inosservanza delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico della Fondazione, nonché delle procedure richiamate dai medesimi, potrà determinare la soggezione ai procedimenti e alle sanzioni disciplinari previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità al C.C.N.L. applicabile e alla legge».

### 7.3. Contratti con i soci per il distacco di personale.

«Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede la responsabilità diretta degli enti per alcuni specifici reati commessi da soggetti in posizione apicale e da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, e tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La Fondazione ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal citato d.lgs n. 231 del 2001, e altresì il Codice Etico, nella prospettiva di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tali atti e si impegna a comunicarli e a imporne il rispetto ai propri dipendenti distaccati presso la Fondazione. Si impegna altresì a disciplinare le relative sanzioni disciplinari, a comunicarle ai dipendenti distaccati,

nonché a condurre il procedimento disciplinare nel caso in cui vengano commesse violazioni.

Prende atto che la Fondazione gli comunicherà i comportamenti rilevanti eventualmente posti in essere dai lavoratori distaccati.

Si impegna inoltre verso la Fondazione a far partecipare i propri dipendenti distaccati alle attività formative programmate dalla Fondazione aventi ad oggetto il sistema di gestione adottato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit.,

Dichiara inoltre di essere consapevole e di accettare che l'inosservanza degli obblighi assunti con il presente atto costituisce inadempimento grave e legittima quindi la Fondazione a risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni cagionati».

#### 7.4. Contratti con i soggetti non dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di soggetti apicali.

«Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede la responsabilità diretta degli enti per alcuni specifici reati commessi da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale, e tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La Fondazione ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal citato d.lgs. n. 231 del 2001, e altresì il Codice Etico, nella prospettiva di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tali atti e si impegna a osservarli nell'esecuzione dell'attività resa per la Fondazione.

Dichiara inoltre di essere consapevole e di accettare che l'inosservanza delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della Fondazione, nonché delle procedure richiamate dai medesimi, integra un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima perciò la Fondazione ad avvalersi dei rimedi previsti dalla legge, ivi compresa la risoluzione contrattuale, sussistendone i presupposti, e in ogni caso il risarcimento dei danni cagionati».

#### 7.5. Contratti con i soggetti non dipendenti in posizione apicale.

«Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede la responsabilità diretta degli enti per alcuni specifici reati commessi da soggetti in posizione apicale, e tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La Fondazione ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal citato d.lgs. n. 231 del 2001, e altresì il Codice Etico, nella prospettiva di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tali atti e si impegna a osservarli nell'esecuzione dell'attività resa per la Fondazione.

Dichiara inoltre di essere consapevole e di accettare che l'inosservanza delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della Fondazione, nonché delle procedure richiamate dai medesimi, potrà determinare l'applicazione delle sanzioni previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo».

#### 7.6. Contratti con i terzi con i quali la Fondazione intrattiene rapporti di collaborazione in senso ampio (es. consulenti, appaltatori, fornitori in generale).

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche disciplinata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Fondazione.

Si impegna, nell'esecuzione dell'attività resa per la Fondazione, a ispirare i propri comportamenti a principi di trasparenza e correttezza, nonché alla più stretta osservanza delle disposizioni del d.lgs n. 231 del 2001, cit., del Codice Etico della Fondazione e delle procedure concretamente applicabili.

Si impegna altresì a procurare che i medesimi obblighi siano rispettati dai propri lavoratori subordinati (anche somministrati o distaccati) e dai propri collaboratori che vengano in contatto con la Fondazione.

Dichiara di essere consapevole e di accettare che l'inosservanza, anche parziale, delle previsioni del d.lgs n. 231 del 2001, cit., nonché delle disposizioni del Codice Etico della

Fondazione e delle procedure concretamente applicabili, integra un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima perciò la Fondazione ad avvalersi dei rimedi previsti dalla legge, ivi compresa la risoluzione contrattuale, sussistendone i presupposti, e in ogni caso il risarcimento dei danni cagionati».

## TITOLO II - PARTE SPECIALE

### SEZIONE I - REATI ESCLUSI

Non appaiono configurabili nella realtà della Fondazione il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 24, co. 1, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), il reato di cui all'art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898, relativo al conseguimento indebito di aiuti nell'ambito dell'agricoltura (art. 24, co. 2-bis, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i fatti di frode informatica del certificatore di firma elettronica e i reati in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 24-bis, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i delitti di criminalità organizzata anche transnazionale (art. 24-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., e artt. 3 e 10, l. 16 marzo 2006, n. 146), il peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui, e l'abuso d'ufficio, che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché il traffico di influenze illecite (art. 25, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ad eccezione di quelli di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 25-bis, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati societari esclusivi dei soggetti che abbiano titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico, oppure che presuppongano la sottoposizione dell'ente a vigilanza, il reato di aggio e quello di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, (art. 25-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), il reato di pratiche di mutilazione degli organi femminili (art. 25-quater1, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i delitti contro la personalità individuale, con esclusione di quelli di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico in forma virtuale e di quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231 del 2001), i reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati

riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché di trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies<sup>1</sup>, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati in materia di diritto di autore di cui agli artt. 171-septies e 171-octies, l. 22 aprile 1941, n. 633 (art. 25-nonies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati ambientali, ivi compreso il divieto di abbandono (art. 25-undecies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., e art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), i reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), i reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.), il reato di riciclaggio di beni culturali e quello di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-optiesdecies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.).

Seguendo l'evoluzione legislativa o dell'attività della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio e sottoporle ad analisi, con conseguente adeguamento del Modello.

## SEZIONE II - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1. Considerazioni generali.

La presente Sezione tratta dei reati che possono essere commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, ed in danno di essa, previsti dagli artt. 24 e 25, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.

Si elencano e trattano brevemente di seguito le singole fattispecie, ed al contempo si rimanda al testo del decreto legislativo ed a quello del codice penale per una dettagliata descrizione delle stesse e delle sanzioni applicabili, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

### 2. Reati contemplati dall'art. 24, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.

L'art. 24, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., include reati accomunati dalla *ratio* di tutelare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e la corretta gestione dei finanziamenti

pubblici, comunque denominati, nel momento dell'erogazione e nel momento dell'utilizzazione; con riferimento al primo dei due predetti momenti, le fattispecie sono modellate sullo schema della truffa, in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione.

Art. 640, co. 2, n. 1, c.p. - Truffa ai danni dello Stato.

Art. 640-bis, c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La truffa è il fatto di chi, «con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno» (art. 640, c.p.). Si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della controparte.

Quando la condotta sia commessa «a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea», viene integrato il reato di cui all'art. 640, co. 2, n. 1, c.p. Quando essa riguardi «contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea», si realizza il reato di cui art. 640-bis, c.p.

Art. 640-ter, c.p. - Frode informatica.

È il reato di chi, «alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico» oppure «intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti», «procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». A mente dell'art. 24, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., il fatto è rilevante unicamente quando sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Si tratta sostanzialmente di una truffa commessa attraverso strumenti informatici; il bene giuridico tutelato in via diretta è il patrimonio.

Art. 316-ter, c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

È il fatto di chi, «mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute»,

consegue, senza perciò averne diritto, «contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee». È reato che si configura al momento dell'ottenimento del finanziamento, ed è ipotesi residuale rispetto alla più grave truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis, c.p.).

Art. 316-bis, c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche.

È il fatto di chi, avendo ottenuto «dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»; rileva l'elemento della distrazione nella fase esecutiva dell'attività.

Art. 353, c.p. - Turbata libertà degli incanti.

È il fatto di chi, «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti», aggravato «se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette». La disposizione si applica «anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata».

Art. 353-bis, c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

È il fatto di chi, «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione».

**3. Reati contemplati dall'art. 25, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.**

È opportuno ricordare che i reati si realizzano anche nel caso in cui siano coinvolti soggetti considerati dall'art. 322-bis, c.p., sostanzialmente equiparati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Art. 317, c.p. - Concussione.

È reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che, «abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità».

Art. 319-quater, c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

È reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che, «abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità», nonché reato comune di chi «dà o promette denaro o altra utilità».

Art. 318, c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.

Art. 319, c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319-ter, c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Sono reati propri del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio (quest'ultimo, *ex art. 320, c.p.*, limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319, c.p.) che «indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa», e ciò «per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» (art. 318, c.p., cosiddetta "corruzione propria"), oppure «per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio» (art. 319, c.p., "corruzione impropria"), oppure ancora pone in essere una delle due condotte descritte «per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo» (art. 319-ter, c.p.).

Il fatto di "corruzione impropria" (art. 319, c.p.) è aggravato se ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-bis, c.p.).

Risponde dei fatti predetti anche il corruttore ai sensi dell'art. 321, c.p.

Art. 322, c.p. - Istigazione alla corruzione.

L'art. 322, c.p., descrive quattro ipotesi criminose in relazione alle corruzioni propria ed impropria di cui agli artt. 318, e 319 c.p.: i commi primo e secondo prevedono per il privato, l'istigazione alla corruzione passiva, i commi terzo e quarto contemplano per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio l'istigazione alla corruzione attiva; esse si differenziano altresì in antecedenti o susseguenti a seconda che la promessa o la dazione segua o meno il compimento dell'atto, ovvero il ritardo o l'omissione dello stesso.

La dottrina dominante ritiene che il delitto dia luogo a forme di tentativi unilaterali di corruzione (ossia ricerche di accordi non andate a buon fine a causa del rifiuto della controparte) sanzionate come reati autonomi.

#### **4. Le aree di rischio ed i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

Le aree di rischio che la Fondazione ha individuato al suo interno, ovvero le aree che in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte possono essere interessate dal compimento di taluno dei reati previsti delle norme, sono le seguenti: area *governance*, direzione e RUP PNRR, amministrazione, gestione del personale, accreditamento e qualità, progettazione, tutoraggio, segreteria, coordinamento, docenti, certificazione delle competenze, coordinamento e assistenza tecnica e tutor FAD.

I principali processi sensibili che la Fondazione ha individuato al proprio interno, ossia i processi che possono assumere carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione eventuale dei reati previsti dalle norme, sono i seguenti:

- accreditamento;
- progettazione partecipazione bandi;
- accesso fondi PNRR;
- appalti e acquisti;
- pagamenti;
- amministrazione e contabilità;
- rendicontazione;

- selezione docenti;
- gestione contratti docenza;
- registrazione presenze studenti;
- rilascio certificati frequenza corsi;
- valutazione studenti;
- esame finale;
- gestione contenzioso;
- visite ispettive.

#### **5. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione.**

La Fondazione possiede la certificazione ISO 9001:2015, aggiornata al 6 aprile 2022, relativa al sistema di gestione della qualità, ai fini della quale sono state elaborate procedure utili ai fini anche dei controlli rilevanti in questa sede.

L'accreditamento è disciplinato dal manuale operativo fornito dalla Regione Piemonte.

Del pari, la rendicontazione dei fondi pubblici è disciplinata dai manuali operativi degli enti pubblici eroganti.

Per gli appalti soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la Fondazione si è dotata di uno specifico regolamento.

Tutti i processi relativi alla gestione dei corsi sono disciplinati dal regolamento interno docenti.

L'esecuzione dei pagamenti è subordinata all'approvazione del Presidente o del Direttore, a seconda del rispettivo valore.

#### **6. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori.**

Il Codice Etico della Fondazione impegna a tenere le scritture contabili in coerenza con i principi di trasparenza, veridicità, completezza dell'informazione. Le evidenze contabili della Fondazione devono essere basate su elementi precisi, esaurienti e verificabili. Ogni

scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su una adeguata documentazione di supporto in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, l'accurata ricostruzione dell'operazione (art. 14, co. 2).

Impegna inoltre a garantire la trasparenza di ogni azione e operazione, nonché la relativa tracciabilità (art. 5), e a selezionare i collaboratori e i fornitori in considerazione della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi offerti (art. 12).

Ai fini della presente Sezione, ai destinatari del Modello, in particolare facenti capo alle aree sensibili, è inoltre richiesto di:

- controllare l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione e restringerlo ai lavoratori appartenenti a specifiche funzioni aziendali;
- monitorare omaggi e regalie;
- monitorare l'andamento di ispezioni e verifiche;
- monitorare i procedimenti giudiziari, stragiudiziali e gli arbitrati;
- monitorare l'effettiva erogazione delle forniture o dei servizi ed il livello della qualità;
- monitorare l'effettivo impiego delle risorse pubbliche ricevute e la coerenza con gli obiettivi dichiarati;
- controllare i flussi finanziari aziendali relativi ad operazioni con la Pubblica Amministrazione;
- gestire l'affidamento di consulenze e incarichi professionali, a fronte di specifiche esigenze, secondo criteri di competenza e con le debite autorizzazioni;
- nella negoziazione, stipulazione e gestione di contratti, verificare la congruità del valore rispetto all'oggetto, acquisire le necessarie autorizzazioni, controllare la completezza e coerenza della fattura rispetto alle prestazioni ricevute;
- nell'esecuzione dei pagamenti, verificare la coerenza della documentazione giustificativa e acquisire le necessarie autorizzazioni.

Contestualmente è vietato:

- effettuare prestazioni in favore di soggetti (es. collaboratori, fornitori, terzi) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Alle ispezioni o verifiche condotte dalle Autorità devono partecipare almeno due referenti della Fondazione.

## **7. Responsabile interno.**

Il responsabile di ciascuna area considerata area a rischio è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

## **SEZIONE III - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

### **1. Considerazioni generali.**

La legge 18 marzo 2008, n. 48, di «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*», ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo nel corpo del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., l'art. 24-bis avente ad oggetto «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*».

I reati presupposto considerati sono quelli che di seguito si elencano e trattano brevemente, al contempo rimandando al testo del decreto legislativo e al codice penale per una dettagliata descrizione delle stesse e delle sanzioni applicabili, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

In alcune ipotesi il sistema informatico è l'obiettivo della condotta, in altre è lo strumento attraverso cui l'agente realizza un'altra fattispecie penalmente rilevante.

#### Art. 491-bis, c.p. - Documenti informatici.

La norma estende la punibilità per le condotte di falsità in atti (artt. 476, ss., c.p.) ai casi in cui l'oggetto sia «un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria». Per documento informatico s'intende qualunque supporto informatico contenente dati o

informazioni.

Art. 615-ter, c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

È il reato di chi «abusivamente» in via alternativa «si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza» o «vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo». In relazione ad esso sono previste alcune circostanze aggravanti speciali relative alla qualità dell'agente (es. operatore del sistema), ai mezzi adoperati (es. violenza) e alle conseguenze dell'azione (es. distruzione del sistema o dei dati in esso contenuti).

Art. 615-quater, c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

È il fatto di chi «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo».

Art. 615-quinquies, c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Art. 635-bis, c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Art. 635-ter, c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater, c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Art. 635-quinquies, c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'art. 615-quinquies, c.p., punisce chi «abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a

disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici» allo scopo alternativo «di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti» o «di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento».

L'art. 635-bis, c.p., punisce chi «distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui». Se così facendo oppure introducendo o trasmettendo «dati, informazioni o programmi», vengono distrutti o resi inservibili, in tutto o in parte, o ancora gravemente ostacolati nel funzionamento «sistemi informatici o telematici altrui» ricorre il reato di cui all'art. 635-quater, c.p.

Se le condotte descritte al precedente capoverso hanno ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità» oppure «sistemi informatici o telematici di pubblica utilità», si configurano rispettivamente la fattispecie di cui agli artt. 635-ter e 635-quinquies, c.p.

«L'abuso della qualità di operatore del sistema» costituisce generalmente circostanza aggravante speciale dei reati considerati.

Art. 617-quater, c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-quinquies, c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

La prima disposizione (art. 617-quater, c.p.) punisce chi «fraudolentemente» in via alternativa «intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi» o «le impedisce o le interrompe» ed altresì chi «rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni» predette.

La seconda (art. 617-quinquies, c.p.) punisce chi, «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di

impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa, apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi».

## **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

L'area a rischio è il coordinamento e assistenza tecnica, cui è affidato il processo di gestione della sicurezza informatica della Fondazione.

## **3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione.**

Attualmente è prevista la compartimentazione degli accessi al sistema informatico e ai dati in esso contenuti sulla base di privilegi connessi alle competenze dei singoli operatori e di credenziali che prevedono generalmente la "verifica a doppio passaggio"; vengono monitorati a campione gli accessi alla rete internet dal responsabile dell'area; vengono controllate le licenze *software* installate.

Sono inoltre previste procedure in tema di sicurezza informatica nel regolamento interno docenti, nel regolamento interno studenti e nel *vademecum* gestione informatica e servizi studenti.

## **4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori.**

Il Codice Etico della Fondazione impone di servirsi degli strumenti informatici e telematici a disposizione unicamente per gli scopi legati all'attività svolta per la Fondazione ed a rispettare le misure di sicurezza e le procedure d'uso previste dalla stessa. Il funzionamento e la protezione dei sistemi informatici e telematici non devono essere compromessi (art. 15, co. 1).

Impone altresì di utilizzare le informazioni presenti nei sistemi informatici e telematici della Fondazione, posta elettronica inclusa, con le modalità e i vincoli stabiliti dalla stessa e comunque correttamente; di evitare ogni uso che determini la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e informazioni a fini diversi dall'attività della Fondazione; di utilizzare gli strumenti informatici e telematici senza alterare le configurazioni *hardware*

e *software* fornite dalla Fondazione; di non accedere siti *internet* dal contenuto contrario alla legge, alla morale, o comunque non strettamente connessi all'attività lavorativa (art. 15, co. 2).

In ogni caso, in relazione alla presente Sezione, i destinatari del Modello, in particolare appartenenti alle aree a rischio, adottano:

- sistemi di controllo sulla rete informatica e telematica aziendale e sulle informazioni che vi transitano;
- procedure per rilevare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- misure di protezione dell'integrità delle informazioni contenute nel sistema informatico o telematico aziendale, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
- procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al sistema informatico o telematico aziendale al termine del rapporto di lavoro;
- misure di protezione dei documenti elettronici;
- procedure di controllo per la prevenzione, l'individuazione e la rimozione di *software* dannosi;
- misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature inutilizzate.

Le attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte del personale all'uopo incaricato devono essere definite e regolamentate. Gli accessi ai sistemi devono essere tracciabili da parte dell'amministratore degli stessi.

#### **5. Responsabile interno.**

Il responsabile dell'area coordinamento e assistenza tecnica è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

## SEZIONE IV - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

### **1. Considerazioni generali.**

L'art. 25-bis, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., contempla una serie di reati, posti a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico; segnatamente si tratta della moneta e dei valori di bollo, per tali intendendosi «la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali» (art. 459, c.p.).

Nel contesto dell'attività della Fondazione, le uniche condotte rilevanti appaiono essere le due che si riportano nel seguito, rimandando al testo del decreto legislativo ed al codice penale per una più dettagliata descrizione delle stesse e delle sanzioni applicabili, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

#### Art. 457, c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

La norma punisce chi «spende o altrimenti mette in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede».

#### Art. 464, c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La norma punisce chi fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

### **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

L'area a rischio si identifica nell'area amministrazione, che gestisce anche i processi di acquisto e utilizzo dei valori di bollo e quello dei pagamenti in contanti.

### **3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione.**

Quando si tratta di acquisto di valori bollati viene acquisita e conservata dall'area amministrazione la ricevuta di acquisto. La Fondazione sostanzialmente non riceve e non esegue pagamenti in contanti.

#### **4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori.**

Ai fini della presente Sezione, è fatto obbligo ai destinatari del Modello di verificare la provenienza dei valori di bollo destinati all'utilizzo e del denaro contante eventualmente ricevuto.

Contestualmente è fatto divieto di effettuare pagamenti in contanti, salvo che per operazioni di valore economico esiguo.

#### **5. Responsabile interno.**

Il responsabile dell'area amministrazione è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

### **SEZIONE V - REATI SOCIETARI**

#### **1. Considerazioni generali.**

Si indicano brevemente di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 25-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., rimandando al testo del decreto legislativo e ai codici penale e civile per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

#### Art. 2621, c.c. - False comunicazioni sociali.

È il reato che si configura nel caso in cui «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori», «in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore», «espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» oppure «omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene» «nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge», e ciò facciano consapevolmente e «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto». L'art. 2621-bis, c.c., prevede una diminuzione di pena quando i fatti precedentemente descritti siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle

dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Art. 2625, co 2, c.c. - Impedito controllo.

Il reato si configura in caso di impedimento od ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali da parte degli amministratori, che a tal scopo occultino documenti od usino altri idonei artifici. Rileva ai fini dell'art. 25-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., solo quando la condotta abbia cagionato danno ai soci.

Art. 2626, c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

Art. 2627, c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Sono fatti degli amministratori che, rispettivamente: restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (art. 2626, c.c.); ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva oppure che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (art. 2627, c.c.).

Art. 2628, c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

È reato degli amministratori che acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche della controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Art. 2629, c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

È reato degli amministratori che effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e cagionando danno agli stessi.

Art. 2632, c.c. - Formazione fittizia del capitale.

Commettono il reato gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione

reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti oppure del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2633, c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Si tratta del fatto dei liquidatori che cagionino danno ai creditori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli.

Art. 2635, c.c. - Corruzione tra privati.

L'art. 2635, c.c., punisce il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, o chi comunque esercita funzioni direttive, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Rileva altresì il fatto commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché il comportamento del corruttore.

Art. 2635-bis, c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati.

L'art. 2635-bis, c.c., punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone di cui all'art. 2365, c.c., affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Art. 2636, c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

È il fatto di chi «con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto».

Art. 27, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

L'art. 25-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., contempla il reato di falso nelle relazioni o comunicazioni dei revisori legali di cui all'art. 2624, c.c.; la norma è stata abrogata dall'art.

37 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e sostituita da altra analoga. Ricorre tra le due fattispecie continuità normativa, sicché prudenzialmente il riferimento deve intendersi ora all'art. 27, d.lgs. n. 39 del 2010, cit., che persegue «i responsabili della revisione legale» che, «nelle relazioni o in altre comunicazioni», «attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione» «in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione», «con la consapevolezza della falsità», «l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» e «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».

## **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

La maggior parte dei reati in esame è "proprio" di chi formalmente è responsabile della gestione della Fondazione e dei documenti di bilancio. Non può escludersi però che essi siano materialmente posti in essere da sottoposti dotati di un certo potere discrezionale e la condotta di questi sia condivisa dai soggetti "qualificati". In entrambi i casi sorge la responsabilità dell'ente.

Deve pertanto essere preso in considerazione l'intero processo che porta alla formazione degli atti della Fondazione richiamati nelle norme indicate nella presente Sezione.

Le aree sensibili della Fondazione si identificano in: area *governance*, revisore dei conti, direzione, amministrazione, accreditamento e qualità.

I principali processi sensibili che la Fondazione ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni ai fondatori o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- operazioni relative al fondo di dotazione;
- formazione della volontà assembleare, per tale intendendosi quella del Consiglio direttivo e dell'Assemblea di partecipazione;
- appalti e acquisti;

- pagamenti.

### **3. Le procedure di controllo (protocolli).**

L'esecuzione dei pagamenti è subordinata all'approvazione del Presidente o del Direttore, a seconda del rispettivo valore.

Il Codice Etico disciplina il conflitto di interessi (art. 4), la trasparenza dell'attività della Fondazione e dei rapporti con il revisore dei conti (artt. 5 e 13), le norme di comportamento cui devono attenersi gli organi e i vertici della Fondazione, tra cui il divieto di uso delle informazioni ricevute per ragioni d'ufficio (art. 9), i principi da seguire nella tenuta delle scritture contabili (art. 14); impegna inoltre a selezionare i collaboratori e i fornitori in considerazione della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi offerti (art. 12).

È in ogni caso fatto divieto ai destinatari del presente Modello, in particolare facenti capo alle aree di rischio individuate nella corrente Sezione, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- alterare i dati e le informazioni finalizzati alla formazione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- attribuire incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione

contabile, al revisore dei conti;

- nella negoziazione, stipulazione e gestione di contratti, verificare la congruità del valore rispetto all'oggetto, acquisire le necessarie autorizzazioni, controllare la completezza e coerenza della fattura rispetto alle prestazioni ricevute;
- nell'esecuzione dei pagamenti, verificare la coerenza della documentazione giustificativa e acquisire le necessarie autorizzazioni.

A tutti i componenti dell'Assemblea di partecipazione e del Consiglio direttivo deve essere fornita la bozza del bilancio, in tempo utile prima della riunione, rispettivamente, per l'espressione dei pareri delle proposte, o per l'approvazione dello stesso.

Di tutte le operazioni rilevanti ai sensi della Sezione corrente deve essere tenuta traccia documentale che testimoni e giustifichi ogni passaggio.

#### **5. Responsabile interno.**

Il responsabile di ciascuna funzione aziendale considerata area a rischio è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

### **SEZIONE VI - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

#### **1. Considerazioni generali.**

L'art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., include l'ipotesi di responsabilità dell'ente per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico ad oggetto minori, anche se virtuale. Come sempre in tema di d.lgs. n. 231 del 2001, cit., perché sorga la responsabilità dell'ente occorre che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio: si tratta allora di casi che appaiono di difficile configurazione nell'ambito dell'attività della Fondazione. Stante la delicatezza della materia, pare comunque opportuno approntare i giusti controlli.

I reati presupposto che si analizzano nella presente Sezione sono quelli previsti dagli artt. 600-ter (Pornografia minorile) e 600-quater (Detenzione di materiale pornografico) nel combinato disposto con l'art. 600-quater<sup>1</sup> (Pornografia virtuale) del codice penale.

Si analizza inoltre il reato di cui all'art. 603-bis, c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Si rimanda al testo del decreto legislativo e al codice penale per una descrizione delle fattispecie più dettagliata della seguente e delle sanzioni applicabili, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

Art. 600-ter, c.p. - Pornografia minorile.

La norma punisce chi: 1) realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico utilizzando minori di anni diciotto; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto; nonché chi fa commercio del materiale pornografico così formato oppure «con qualsiasi mezzo, anche per via telematica» lo «distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza» oppure ancora chi «distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto». È punito altresì chi «offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito» il materiale pornografico predetto.

Art. 600-quater, c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico.

È il reato di chi «consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto», oppure, «mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto».

Art. 600-quater<sup>1</sup>, c.p. - Pornografia virtuale.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando «il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse». Per immagini virtuali s'intendono «immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

Art. 603-bis, c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'art. 603-bis, c.p., punisce chi «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori», o «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione» precedente sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: «la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato»; «la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»; «la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»; «la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».

## **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

Le aree sensibili sono, per i reati di pedopornografia, l'area coordinamento e assistenza tecnica, incaricata della gestione dei processi di sicurezza informatica e, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l'area *governance*, la direzione, l'amministrazione, la gestione del personale e il RSPP.

## **3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione.**

Sono previste limitazioni all'accesso alla rete *internet* in considerazione del ruolo ricoperto da ciascun interessato. Gli accessi comunque vengono monitorati a campione dal responsabile dell'area.

Per quanto attiene la gestione dei rapporti di lavoro, la Fondazione è dotata del DVR e prevede l'intervento di più soggetti nei procedimenti di stipulazione del contratto e di pagamento, con trasmissione infine dei dati a uno studio esterno per l'elaborazione dei cedolini paga.

#### **4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori.**

Il Codice Etico fa divieto ai lavoratori della Fondazione di «accedere siti *internet* dal contenuto contrario alla legge, alla morale, o comunque non strettamente connessi all'attività lavorativa» (art. 15).

Sempre il Codice Etico, per altro verso, impegna la Fondazione a realizzare condizioni di lavoro che garantiscano la tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori e il rispetto della loro personalità (art. 10).

#### **5. Responsabile interno.**

Il responsabile di ciascuna area considerata sensibile è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

### SEZIONE VII - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### **1. Considerazioni generali.**

L'art 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., prevede tra i reati presupposto l'omicidio colposo (589, co. 2, c.p.) e le lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro; si rimanda al testo del decreto legislativo e al codice penale per una descrizione dettagliata delle fattispecie e delle sanzioni applicabili, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

In principio il Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto con funzione esimente dall'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., deve contenere un insieme di regole atte a impedire che tali reati possano essere commessi, anche involontariamente, trattandosi di reati colposi, da soggetti posti in posizione apicale o da soggetti sottoposti al controllo dell'azienda.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», all'art. 30, co. 1, aggiunge che il Modello deve assicurare la realizzazione di «un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate». Il funzionamento del Modello deve essere accertabile: esso deve prevedere pertanto un idoneo sistema di registrazione delle attività effettuate (art. 30, co. 2, d.lgs. n. 81 del 2008, cit.).

## **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

La Fondazione svolge attività di carattere intellettuale, sicché il verificarsi di eventi del tipo di quelli trattati nella presente Sezione è poco probabile.

Le aree e i processi sensibili individuati sono quelli interessati dalla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla gestione del personale, e quindi l'area *governance*, la direzione, l'area gestione personale, il RSPP, i docenti.

## **3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione.**

La Fondazione è dotata del DVR.

## **4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori.**

Il Codice Etico impegna la Fondazione a realizzare condizioni di lavoro che garantiscano la tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori e il rispetto della loro personalità (art. 10).

Ai fini della presente Sezione, ai destinatari del presente Modello è inoltre fatto divieto

di:

- porre in essere, collaborare o favorire la realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati considerati;
- violare le disposizioni della presente Sezione, del Codice Etico e del DVR della Fondazione.

## **5. Responsabile interno.**

Il datore di lavoro in carica o il suo delegato, il Direttore, il RSPP, il responsabile dell'area gestione del personale e i docenti sono i "responsabili interni", garanti del rispetto del presente Modello, referenti dei destinatari del Modello da una parte e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

## **SEZIONE VIII – REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

### **1. Considerazioni generali.**

Ai sensi dell'art. 25-octies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, compiuti in ambito nazionale e transnazionale, sempreché ne derivi un interesse o un vantaggio per l'ente medesimo.

Di seguito si riportano brevemente i reati presupposto, rimandando al testo del decreto legislativo e al codice penale per una descrizione delle fattispecie più dettagliata e delle sanzioni applicabili, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

#### Art. 648, c.p. - Ricettazione.

Si definisce ricettazione il reato di «chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare».

#### Art. 648-bis, c.p. - Riciclaggio.

Riciclaggio è il fatto di chi, in via alternativa, «sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto» oppure «compie in relazione ad essi altre operazioni, in

modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Art. 648-ter, c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Commette il reato in discorso chi «impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto»; costituisce circostanza aggravante speciale l'aver agito «nell'esercizio di un'attività professionale».

Art. 648-ter1, c.p. - Autoriciclaggio.

La norma punisce chi, «avendo commesso o concorso a commettere un delitto», «impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa»; anche in questo caso costituisce circostanza aggravante speciale l'aver agito «nell'esercizio di un'attività professionale».

## **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

Le aree potenzialmente a rischio si identificano nell'area *governance*, nella direzione, nell'amministrazione e nell'accreditamento e qualità.

I processi sensibili che possono essere interessati dal fenomeno sono gli appalti e acquisti, i pagamenti e la gestione della contabilità.

## **3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione.**

Per gli appalti soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la Fondazione si è dotata di uno specifico regolamento. Fuori da tali casi, v'è la procedura ISO 9001:2015 relativa all'approvvigionamento di beni e servizi.

L'esecuzione dei pagamenti è subordinata all'approvazione del Presidente o del Direttore, a seconda del rispettivo valore.

Il Codice Etico disciplina i principi da seguire nella tenuta delle scritture contabili (art. 14).

#### **4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori.**

Il Codice Etico impone di selezionare i fornitori e i collaboratori attraverso procedure oggettive e trasparenti, conducendo valutazioni che tengano in considerazione la qualità, l'utilità, il prezzo dei beni e servizi offerti, nonché l'integrità e solidità del contraente (art. 12).

In ogni caso, ai fini della presente Sezione, i destinatari del presente Modello, in particolare nelle aree a rischio, sono tenuti a:

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari od ordinanti dei pagamenti e controparti contrattuali della Fondazione;
- controllare i flussi finanziari (es. sede della controparte, istituti di credito utilizzati, mezzi utilizzati per operazioni straordinarie);
- verificare la congruità economica delle spese sostenute e degli investimenti effettuati;
- garantire la trasparenza e tracciabilità degli accordi e degli investimenti.

È loro vietato inoltre di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di istituti bancari o postali, denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore, in euro o valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente superiore a quello consentito dalla normativa vigente;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del destinatario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da istituti bancari o postali;
- effettuare versamenti su conti correnti esteri a favore di persone fisiche residenti in Italia o enti aventi sede in Italia;
- effettuare versamenti su conti correnti di istituti bancari operanti in paesi inclusi nella lista nera dei paradisi fiscali o in favore di società *off shore*.

## 5. Responsabile interno.

Il responsabile di ciascuna funzione aziendale considerata area a rischio è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

### SEZIONE IX - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

#### 1. Considerazioni generali.

Si indicano brevemente le fattispecie contemplate dall'art. 25-octies<sup>1</sup>, d.lgs. n. 231 del 2001, cit.

Si aggiunge che, in relazione alla commissione di ogni delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie.

Si rimanda al testo del codice penale e del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., per una più completa descrizione delle condotte e delle sanzioni applicabile, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

Art. 493-ter, c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La norma punisce chi, «al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti», oppure chi, «al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti» precedenti ovvero «possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».

Art. 640-ter, c.p. - Frode informatica.

La norma punisce chi, «alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». Ai fini del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., la condotta è rilevante quando «il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale».

## **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

Le aree potenzialmente a rischio si identificano nella direzione, nell'amministrazione e nel coordinamento e assistenza tecnica.

I processi sensibili sono i pagamenti (con carta di credito), la contabilità e la sicurezza informatica.

## **3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione.**

Attualmente è prevista la compartimentazione degli accessi al sistema informatico sulla base di privilegi connessi alle competenze dei singoli operatori; vengono monitorati a campione gli accessi alla rete internet dal responsabile dell'area.

## **4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori.**

In relazione alla presente Sezione, al responsabile dell'area amministrazione è richiesto di verificare la congruenza tra i movimenti delle carte di credito della Fondazione e le relative ragioni d'ufficio.

Il responsabile dell'area coordinamento e assistenza tecnica adotta:

- sistemi di controllo sulla rete informatica e telematica aziendale e sulle informazioni che vi transitano;
- procedure per rilevare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- misure di protezione dell'integrità delle informazioni contenute nel sistema informatico e telematico aziendale, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al sistema informatico e telematico aziendale al termine del rapporto di lavoro;

- procedure di controllo per la prevenzione, l'individuazione e la rimozione di *software* dannosi;
- misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature inutilizzate.

Le attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte del personale all'uopo incaricato devono essere definite e regolamentate. Gli accessi ai sistemi devono essere tracciabili da parte dell'amministratore degli stessi.

## **5. Responsabile interno.**

Il responsabile dell'amministrazione e quello della sicurezza informatica sono "responsabili interni", garanti del rispetto del presente Modello, referenti dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

## **SEZIONE X - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE**

### **1. Considerazioni generali.**

La presente Sezione si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto di autore. Si indicano brevemente di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 25-nonies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., rimandando al testo del decreto medesimo, della l. 22 aprile 1941, n. 633, e del codice penale per una più completa descrizione delle stesse e delle sanzioni applicabile, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

Si consideri che i reati di cui si tratta possono essere compiuti nel perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Fondazione a prescindere dall'eventuale impiego di beni della stessa.

Art. 171, co. 1, lett. a-bis), l. n. 633 del 1941, cit.

Per quanto richiamato dall'art. 25-nonies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., la norma punisce chi, «senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma», «mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa», con aggravante se il reato è «commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione, o altra

modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore».

Art. 171-bis, l. n. 633 del 1941, cit.

Il reato si configura a carico di chi «abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», oppure predispone mezzi atti «a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori».

Si configura altresì a carico di cui, facendo ricorso a supporti non contrassegnati S.I.A.E., al fine di trarre profitto: trasferisce, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto, in violazione delle disposizioni a protezione dell'autore; estrae o reimpiega una banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente; distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Art. 171-ter, l. n. 633 del 1941, cit.

Si tratta di disposizione che persegue una serie di comportamenti. Innanzitutto quelli di chi, purché il fatto sia per uso non personale:

- «abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento»;
- «abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati»;

- «introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive» di cui ai punti precedenti;
- «detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta (...) l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato»;
- «in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato»;
- «introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto»;
- «fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche (...) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure»;
- abusivamente «rimuove o altera le informazioni elettroniche» sul regime dei diritti

d'autore e connessi e del costituente di banca dati (v. art.102-quinquies, l. n. 633 del 1941, cit.) oppure «distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse»;

- abusivamente «esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

È punito altresì chi «promuove o organizza» le predette attività illecite, oppure, «esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole» dei medesimi fatti.

Inoltre, la norma punisce i comportamenti di chi:

- «riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi»;
- in violazione del diritto esclusivo di cui all'art. 16, l. n. 633 del 1941, cit. «a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa».

## **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

Le aree aziendali a rischio sono l'area *governance*, la direzione, l'amministrazione, l'accreditamento e qualità, il coordinamento e assistenza tecnica e tutor FAD, i docenti.

I processi sensibili che possono essere interessati sono l'acquisto di strumenti informatici, la sicurezza informatica e la verifica delle licenze, la distribuzione di materiale nell'ambito di corsi di formazione.

### **3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche già esistenti nella Fondazione.**

Il responsabile dell'area coordinamento e assistenza tecnica verifica le licenze *software* installate e dà indicazioni sugli acquisti da effettuare.

I docenti sono tenuti a rispettare il regolamento interno docenti, che disciplina espressamente la salvaguardia del diritto di autore nella preparazione del materiale didattico.

### **4. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche ulteriori.**

Il Codice Etico della Fondazione prevede l'obbligo, a carico di tutti i destinatari, di «rispettare i diritti altrui sul *software*, sulle banche dati e su tutto il materiale tutelato dal diritto d'autore» (art. 16).

In ogni caso, l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale deve avvenire in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali.

Le modalità di accesso alle banche dati a disposizione della Fondazione devono essere gestite mediante adeguate procedure di autorizzazione (es. concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che gli competono); deve essere prevista la rimozione del diritto di accesso al termine del rapporto di lavoro.

Non devono essere importati *software* senza autorizzazione o privi di licenza.

L'utilizzo di apparecchiature informatiche personali per ragioni di lavoro deve essere autorizzato.

### **5. Responsabile interno.**

Il responsabile di ciascuna funzione aziendale considerata area sensibile è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

## SEZIONE XI - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

### 1. Considerazioni generali.

L'art. 25-decies, d.lgs. n. 231 del 2001, cit., prevede la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui soggetti ad esso funzionalmente collegati commettano il reato di cui all'art. 377-bis, c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Trattasi di fatto che realizza chi «induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere»; la condotta deve essere caratterizzata da «violenza o minaccia» o da «offerta o promessa di denaro o di altra utilità»; si rimanda al testo del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., e al codice penale per una descrizione più dettagliata della fattispecie e delle sanzioni applicabili, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5, c.p.

La norma tutela la serena acquisizione di dichiarazioni di soggetti nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, ma che sono comunque in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (ad es. imputato, coimputato e imputato in reato connesso *ex art. 12, co. 1, lett. a e c, c.p.p.*, che rendano dichiarazioni sul fatto altrui).

### 2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.

Il caso che può verificarsi in astratto è quello del dipendente che abbia assunto la qualifica di imputato in un procedimento penale, il quale venga indotto a rendere false dichiarazioni per evitare un maggiore coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente. Le aree di rischio sono l'area *governance* e la direzione, alle quali fa capo la gestione del processo di gestione del contenzioso.

### 3. Le procedure di controllo specifiche.

Nel Codice Etico della Fondazione è inserita la previsione, per i suoi destinatari, dell'obbligo di «collaborare con l'Autorità Giudiziaria, fornire le informazioni richieste»

ed altresì di «astenersi da qualsiasi comportamento che induca altri a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci» (art. 14).

#### **4. Responsabile interno.**

Il responsabile di ciascuna funzione aziendale coinvolta nella gestione del contenzioso è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

### **SEZIONE XII - REATI TRIBUTARI**

#### **1. Considerazioni generali.**

L'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., individua quali reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati fiscali, che siano commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74 del 2000, cit.); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, cit.); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, cit.); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, cit.). Individua altresì i reati di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, cit.), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, cit.) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, cit.) per il caso in cui siano commessi «al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro».

Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie, rimandando per l'approfondimento dettagliato, anche in quanto alle sanzioni applicabili, ai testi del d.lgs. n. 74 del 2000, cit., e del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5, c.p.

Art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri

### documenti per operazioni inesistenti.

La norma punisce chi indichi in una delle dichiarazioni dei redditi o relative all'imposta sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, giustificati da fatture o altri documenti riferiti a operazioni inesistenti, che siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, tali da artificiosamente incrementare le componenti negative di reddito, abbattere l'imponibile e infine ridurre l'imposta dovuta.

Ricorrono due momenti: il momento "preparatorio" dell'approntamento della falsa documentazione (reperimento e registrazione nelle scritture contabili delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti); il momento "finale" dell'indicazione degli elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, cit., sono operazioni «inesistenti» quelle «non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».

In quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, si pensi all'ipotesi di una fattura rilasciata da un consulente attestante il costo di una prestazione in realtà mai svolta perché nessun rapporto contrattuale era stato instaurato fra la società e l'emittente, o all'ipotesi di una fattura attestante l'acquisto di beni strumentali o di magazzino mai pervenuti all'impresa stessa, o ancora a note spese prodotte in occasione di trasferte, attestanti spese, chieste a rimborso e dedotte ma non sostenute in tutto o in parte.

L'inesistenza soggettiva si realizza invece quando la prestazione indicata nella fattura è stata eseguita da un soggetto diverso da quello indicato come emittente.

### Art. 3, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di

documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, o di altri mezzi fraudolenti che siano idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, e purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione, o comunque, sia superiore a 1.500.000,00 euro, ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000,00 euro.

Di nuovo ricorrono due momenti: il primo consistente nel compimento di «operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente» oppure di comportamenti fraudolenti, quali l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi artificiosi; il secondo consistente nell'indicazione non veritiera nelle dichiarazioni fiscali di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi o di crediti e ritenute fittizie.

Si pensi ad esempio all'ipotesi dell'imputazione alla contabilità della società di fatture ad esso intestate, ma relative nella sostanza a lavori effettuati in immobili di proprietà personale del suo legale rappresentante.

#### Art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. - Dichiarazione infedele.

La norma punisce chi, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni».

Art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. - Omessa dichiarazione.

La norma punisce chi, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila», e altresì chi «non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila».

Art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma punisce chi emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si pensi ad esempio all'emissione di fatture attive a favore di un cliente, idonee a consentire a questi l'evasione dell'i.v.a., relative a prestazioni mai effettivamente rese (operazione oggettivamente inesistente) o mai rese a favore del medesimo cliente (operazione soggettivamente inesistente).

Art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. - Indebita compensazione.

La norma punisce chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La norma individua e punisce due categorie di condotte.

Quella di chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte, di

ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, alieni simulatamente beni propri o altrui o compia atti fraudolenti sugli stessi, con l' idoneità a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva del debito tributario.

Quella di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore all'effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro.

Si pensi alla vendita di un immobile di proprietà della società ad un soggetto che contestualmente si impegni, con scrittura privata, a restituirlo successivamente all'alienante (vendita simulata), tale da rendere inefficace la procedura di riscossione del tributo (es. i.v.a.) al pagamento del quale ci si intendeva sottrarre.

## **2. Le aree di rischio e i processi sensibili individuati nella Fondazione.**

La maggior parte dei reati in esame è "proprio" di chi formalmente è responsabile della gestione della società, e segnatamente del Direttore delegato specificamente alla trattazione dei rapporti fiscali. Non può escludersi però che essi siano materialmente posti in essere da sottoposti dotati di un certo potere discrezionale e la condotta di questi sia condivisa dai soggetti apicali. In entrambi i casi può sorgere la responsabilità *ex d.lgs. n. 231 del 2001, cit.* Deve pertanto essere preso in considerazione l'intero processo che porta alla formazione degli atti della Fondazione richiamati nelle norme indicate sopra.

La fattispecie di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, cit. (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) potrebbe configurarsi nella condotta del soggetto sottoposto che sia incaricato di attività contabili, con margini di discrezionalità operativa.

Le aree sensibili della Fondazione rispetto ai reati di cui si tratta si identificano in: area *governance*, direzione, amministrazione, accreditamento e qualità.

I principali processi sensibili individuati al suo interno sono: amministrazione e contabilità, appalti e acquisti, pagamenti, gestione patrimonio, dichiarazioni fiscali, rendicontazione.

### **3. Le procedure di controllo (protocolli) specifiche.**

Secondo quanto previsto dal Codice Etico della Fondazione, «la tenuta delle scritture contabili avviene in coerenza con i principi di trasparenza, veridicità, completezza dell'informazione che guidano l'intera politica della Fondazione. Le evidenze contabili della Fondazione devono essere basate su elementi precisi, esaurienti e verificabili. Ogni scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su una adeguata documentazione di supporto in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, l'accurata ricostruzione dell'operazione» (art. 14, co. 1).

Sempre il Codice Etico stabilisce che, per tutte le azioni e le operazioni della Fondazione, «deve essere possibile accertare il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento» e che «vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'atto» (art. 5, co. 2).

Ancora il Codice Etico impone di selezionare fornitori e consulenti attraverso procedure oggettive e trasparenti, avendo riguardo anche all'integrità degli stessi (art. 12).

In ogni caso, l'attività dei destinatari del presente Modello, in particolare dei soggetti responsabili della gestione della Fondazione e facenti capo alle aree di rischio individuate nella corrente Sezione, si conforma alle previsioni di seguito.

L'amministrazione della contabilità della Fondazione, la redazione e la tenuta delle scritture contabili, il trattamento degli adempimenti fiscali devono essere condotti secondo criteri di massima correttezza, completezza, veridicità e trasparenza, in ossequio alla normativa vigente e nel rispetto dei principi in materia, e in modo da consentire la ricostruzione puntuale della causale e dell'*iter* seguito per ogni movimento risultante in entrata ed in uscita.

Nella negoziazione e stipulazione dei contratti deve essere verificata la congruità del valore rispetto all'oggetto. Nella fase esecutiva dei medesimi deve essere controllata la

completezza e coerenza della fattura rispetto alle prestazioni dedotte ed effettivamente rese; ogni pagamento deve essere autorizzato dai soggetti titolari della gestione della Fondazione competenti secondo limiti della spesa.

Le richieste di rimborso spesa devono essere sottoposte a controllo incrociato di verifica della corrispondenza rispetto all'attività a cui si riferiscono.

Il flusso delle fatture e di altri documenti rilevanti a fini contabili deve avvenire a cura delle risorse formalmente deputate.

Tutte le fatture e i documenti rilevanti a fini contabili devono essere registrati, archiviati e debitamente conservati; devono essere predisposti sistemi di inserimento dati contabili di immediata lettura.

L'emissione e l'utilizzazione di qualunque fattura o documento rilevante a fini fiscali deve essere preceduta dalla verifica: dell'esistenza, della coincidenza e dell'effettività della prestazione, avendo riguardo alle attività formalmente richieste e prestate dalla Fondazione e ai valori previsti contrattualmente; dell'inerenza della prestazione dedotta all'attività; dello svolgimento della prestazione tra i soggetti indicati nella fattura o nel documento.

L'adempimento degli obblighi tributari deve essere pianificato nel rispetto delle scadenze di legge. La predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali deve avvenire secondo i termini e le scadenze di legge, conservando in apposito archivio la documentazione di supporto.

È vietato:

- esporre passività inesistenti ovvero attività in misura inferiore a quella reale, anche avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici;
- emettere fatture per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti fiscali ovvero occultare o distruggere scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- sottrarsi artificialmente al pagamento delle imposte, anche ponendo essere atti

simulati o fraudolenti sul fondo di dotazione o sul patrimonio della Fondazione (es. alienazione di beni);

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione, o le ispezioni delle Autorità competenti.

#### **4. Responsabile interno.**

Il responsabile di ciascuna funzione aziendale considerata a rischio è "responsabile interno", garante del rispetto del presente Modello, referente dei destinatari del Modello, da una parte, e dell'Organismo di Vigilanza, dall'altra.

## TITOLO III - SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

### **1. Il contesto normativo.**

Con la l. 30 novembre 2017, n. 179, è stata estesa al settore privato la disciplina della segnalazione delle condotte illecite già prevista per il settore pubblico, tesa a favorire l'emersione della commissione di fatti illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, prevedendo al contempo la protezione della posizione del segnalante rispetto alla riservatezza e alle eventuali conseguenze pregiudizievoli a cui si possa trovare esposto in conseguenza della segnalazione.

Successivamente è intervenuta la direttiva U.E. 26 novembre 2019, n. 2019/1937, a cui si è data attuazione interna con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha inteso in alcuni casi (specificamente per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato che impieghino almeno cinquanta lavoratori) estendere l'oggetto della possibile segnalazione alla violazione di specifiche disposizioni normative nazionali (oltre a quelle rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit.) e dell'Unione europea e prevedere canali di segnalazione ulteriori rispetto a quello interno, nonché soprattutto accentuare maggiormente l'impegno a garantire la posizione del segnalante, in maniera da incentivare l'effettuazione di segnalazioni.

### **2. La tutela del segnalante.**

Il segnalante è tutelato contro ogni forma di ritorsione in conseguenza della segnalazione effettuata. Gli atti assunti nei suoi confronti e qualificabili come ritorsione sono nulli; il segnalante che sia stato licenziato a causa della segnalazione ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro. Nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto atti o comportamenti adottati nei confronti del segnalante, vietati in quanto qualificabili come ritorsione, è posto a carico dell'ente l'onere di provare che gli stessi sono stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

La tutela del segnalante si applica anche qualora la segnalazione avvenga: i) quando il rapporto giuridico con l'ente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono

state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; ii) durante il periodo di prova; iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il segnalante può comunicare all'A.N.A.C. le ritorsioni che ritiene di avere subito.

Le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche all'eventuale facilitatore (ovverosia al soggetto che assista il segnalante nella segnalazione operando nel medesimo contesto lavorativo), alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che allo stesso siano legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro che abbiano un rapporto abituale e corrente con il segnalante, agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le misure di protezione si applicano purché al momento della segnalazione il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della disciplina di cui si tratta. Quando sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la sua responsabilità civile, le tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

### **3. La Fondazione, le aree sensibili e i processi individuati, il responsabile interno.**

La Fondazione è interessata dalla disciplina in materia di segnalazione delle condotte illecite in quanto soggetto del settore privato che rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., e che adotta un Modello di organizzazione, gestione e controllo. È in corso di valutazione la qualificazione della Fondazione quale soggetto del settore pubblico per i fini di cui si tratta.

Tutte le aree di attività della Fondazione possono essere interessate e si considerano sensibili ai fini dell'applicazione della presente procedura.

È responsabile interno, nel senso di garante del rispetto della procedura, il soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni, ovverosia l'Organismo di Vigilanza della Fondazione. Lo stesso cura che la Fondazione metta a disposizione informazioni chiare

sui presupposti, sul canale e sulle procedure per effettuare le segnalazioni, esponendole nei luoghi di lavoro e pubblicandole sul sito internet della Fondazione stessa, in una sezione dedicata.

#### **4. Procedura di trasmissione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite.**

##### 4.1. Finalità e oggetto.

La presente procedura disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di condotte illecite trasmesse alla Fondazione da parte dei lavoratori subordinati della Fondazione stessa, dei lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività presso la Fondazione, degli azionisti (da intendersi come i Fondatori) e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per condotte illecite si intendono i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'integrità della Fondazione e che consistono in fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., o in violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che siano stati commessi o che possano esserlo; si includono le condotte volte ad occultare le trasgressioni.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare notizie che il segnalante abbia appreso nello svolgimento della propria attività in rapporto con la Fondazione e devono essere fondate su elementi di fatto che possano ritenersi precisi e concordanti.

Sono irricevibili le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, al pari di quelle aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale o attinenti esclusivamente al rapporto individuale di lavoro del segnalante.

##### 4.2. Forma e trasmissione della segnalazione.

La segnalazione può avere forma scritta o verbale, ed è indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione. È consigliato specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

La segnalazione che sia presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al predetto soggetto, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

La **segnalazione in forma scritta** è inviata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione, a mezzo *e-mail* all'indirizzo dedicato, oppure a mezzo servizio postale, in tal caso in busta chiusa riportante la dicitura *"Riservata personale - All'Organismo di Vigilanza - Segnalazione condotte illecite"*, inviata o recapitata all'indirizzo *"Fondazione ITS ICT, via Jacopo Durandi n. 10, Torino"*.

Presso ciascun punto di ricezione postale della Fondazione sono apprestati strumenti o predisposti accorgimenti idonei affinché le segnalazioni cartacee siano trattate con modalità idonee a garantirne la segretezza e siano recapitate all'Organismo di Vigilanza immediatamente o, in caso d'impossibilità, siano custodite separatamente dal resto della corrispondenza sino al loro recapito, che deve comunque avvenire nel più breve tempo possibile.

La segnalazione è composta di due parti materialmente separate, ciascuna delle quali deve contenere i seguenti elementi essenziali: la prima reca le generalità del segnalante, inclusi qualifica e ruolo, nonché la data e la sottoscrizione del medesimo; la seconda, priva delle generalità ma contenente la sottoscrizione del segnalante anche solo per sigla, reca la descrizione del fatto, nonché indica tutti gli elementi utili alla sua ricostruzione, ivi compresi, se conosciuti, la data e il luogo in cui si è verificato, i documenti rilevanti, le generalità di terzi informati o altri elementi utili a identificare l'autore o gli autori del fatto.

In caso di invio a mezzo *e-mail*, la segnalazione è allegata al messaggio di posta elettronica utilizzando due distinti documenti informatici per le due parti di cui si compone. Il documento informatico recante la prima parte è sottoscritto digitalmente dal segnalante, oppure porta la sua sottoscrizione in copia scansionata; quello recante la seconda parte porta la sua sottoscrizione anche solo per sigla in copia scansionata.

Alla segnalazione è allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

del segnalante.

Si acclude un modello di segnalazione conforme ai requisiti sopra indicati, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione e trasmissione.

La **segnalazione in forma orale** è ricevuta dall'Organismo di Vigilanza a seguito della richiesta di un incontro a ciò dedicato rivolta dal segnalante tramite messaggio, anche vocale, inviato al numero di telefono dedicato. Previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificarne, rettificarne e confermarne il contenuto prima di apporre la propria sottoscrizione.

#### 4.3. Gestione della segnalazione.

Responsabile della gestione delle segnalazioni di condotte illecite è l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza attribuisce a ogni segnalazione un codice numerico univoco, nonché registra e conserva ciascuna in modo tale che i dati identificativi e la copia del documento di identità del segnalante, da una parte, e il contenuto della segnalazione, dall'altra, restino separati e non accessibili a terzi seppure da lui univocamente riconciliabili. Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento.

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione in quanto a conoscenza dei fatti; è garantita altresì la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza avere richiesto e ottenuto il consenso espresso del segnalante, anche nel caso in cui ciò si renda indispensabile ai fini della difesa della persona segnalata.

L'Organismo di Vigilanza conduce una prima valutazione intorno all'ammissibilità della segnalazione; sono inammissibili, in via esemplificativa, le segnalazioni manifestamente

infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quelle dal contenuto generico tale da non consentire la comprensione degli eventi, e quelle corredate da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta verificata l'ammissibilità della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati per valutarne la sussistenza e adottare le opportune misure. A tal fine, mantiene interlocuzioni con il segnalante e richiede allo stesso eventuali integrazioni; ove ritenuto necessario, può acquisire atti e documenti dagli uffici della Fondazione e avvalersi del loro supporto, nonché coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza. La persona a cui, secondo la segnalazione, i fatti sono attribuiti può essere sentita e, ove lo richieda, è sentita, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Quando, all'esito dell'attività condotta, emerge l'infondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Quando invece la segnalazione appaia fondata l'Organismo di Vigilanza si rivolge immediatamente agli organi preposti interni, ognuno secondo le proprie competenze, anche ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza fornisce riscontro al segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito. Unitamente alla relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario alla gestione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

## 5. Dati oggetto di pubblicazione (presupposti, canale e procedure per la segnalazione di condotte illecite).

Le segnalazioni di condotte illecite possono essere trasmesse da parte dei lavoratori subordinati della Fondazione, dei lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività presso la Fondazione, degli azionisti (da intendersi come i Fondatori) e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per condotte illecite si intendono i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'integrità della Fondazione e che consistono in fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., o in violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che siano stati commessi o che possano esserlo; si includono le condotte volte ad occultare le trasgressioni.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare notizie che il segnalante abbia appreso nello svolgimento della propria attività in rapporto con la Fondazione.

La **segnalazione in forma scritta** avviene utilizzando il seguente modello.

Foglio 1

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL./CELL.	
E-MAIL	
LUOGO E DATA	
FIRMA DEL SEGNALANTE	

Foglio 2

DATA / PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (SE CONOSCIUTI)	
LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (SE CONOSCIUTO)	
DESCRIZIONE DEL FATTO	
AUTORE O AUTORI DEL FATTO (SE CONOSCIUTI)	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	
EVENTUALI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	
EVENTUALI INFORMAZIONI ULTERIORI RITENUTE RILEVANTI	
LUOGO E DATA	
FIRMA DEL SEGNALANTE (ANCHE PER SIGLA)	

Il "FOGLIO 1" deve essere materialmente separato dal "FOGLIO 2".

La segnalazione deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione secondo

le seguenti modalità: a mezzo *e-mail* all'indirizzo dedicato \_\_\_\_\_; oppure a mezzo servizio postale, in busta chiusa riportante la dicitura *"Riservata personale – All'Organismo di Vigilanza - Segnalazione condotte illecite"*, inviata o recapitata all'indirizzo *"Fondazione ITS ICT, via Jacopo Durandi n. 10, Torino"*.

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando due distinti documenti informatici per le due parti di cui si compone ("FOGLIO 1" E "FOGLIO 2").

Il documento recante la prima parte ("FOGLIO 1") deve essere sottoscritto dal segnalante, in originale in caso di trasmissione a mezzo servizio postale, oppure digitalmente o in copia scansionata in caso di trasmissione via *e-mail*; quello recante la seconda parte ("FOGLIO 2") deve portare la sua sottoscrizione, anche per sigla, nelle predette modalità.

Alla segnalazione deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del segnalante.

La **segnalazione in forma orale** è ricevuta dall'Organismo di Vigilanza a seguito della richiesta di un incontro a ciò dedicato rivolta dal segnalante tramite messaggio, anche vocale, inviato al numero di telefono dedicato \_\_\_\_\_.